



Prot. n.182/p.n./R.M.

Pesaro, 28/02/2024

REGIONE MARCHE

Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile
Direzione Protezione civile e sicurezza del territorio

Settore Rischio Sismico e SA Sisma 2016
regione.marche.rischiosismico@emarche.it

Dirigente - Dott. Ing. Raffaele Pasquali
raffaele.pasquali@regione.marche.it

Oggetto: Precisazioni in merito alla corretta procedura nel caso di intervento che comporti variazione d'uso di fabbricati o porzione di essi.

Spett.le Ufficio,

con la presente siamo a richiedere un vostro qualificato parere in merito all'oggetto poiché, i nostri iscritti ci segnalano avere riscontrato nei comuni della nostra provincia diverse interpretazioni della normativa in vigore.

In particolare accade che, in merito agli interventi di variazione di destinazione d'uso, anche qualora gli stessi non incidano con un aumento di carico globale verticale in fondazione maggiore del 10%, il Comune di Pesaro, facendo riferimento ad una circolare da voi redatta ed inviata ai Comuni della provincia di PU di cui al protocollo 0476370 del 27/04/2021|R_MARCHE|GRM|PTGC-PA|P|420/2021/PTGC-PA/20342, sia a richiedere la Denuncia Lavori ai sensi dell'art.93 del DPR380/01 depositata presso l'autorità competente (che nello specifico sarebbe il vostro ufficio).

Lo scrivente ritiene che, in considerazione dei contenuti di cui al punto 8.4.3 lett. C del D.M. infrastrutture del 17/01/2018 e del punto C. 8.4.3 della circolare esplicativa C.S.LL.PP. del 21/01/2019 tenuto conto della pubblicazione della successiva D.G.R. 975 del 02/08/2021 che di fatto supera la summenzionata circolare del 27/04/2021, si possano schematicamente riassumere i seguenti casi:

- 1) Qualora l'intervento di cambio d'uso comporti un incremento di carico in fondazione maggiore del 10% è necessario un intervento di adeguamento.
- 2) Qualora l'intervento non comporti un incremento dei carichi in fondazione maggiore del 10% si prospettino le 3 possibilità di seguito elencate:



- a. Se si interviene localmente su elementi strutturali sarà necessario un deposito per interventi locali, se l'intervento interessa una porzione limitata della costruzione e non ne cambia significativamente il comportamento globale, diversamente si dovrà procedere ad un intervento di miglioramento. In entrambi i casi ricorrerà l'obbligo di deposito del progetto strutturale ai sensi dell'art.94-bis del DPR 380/2001 e dell'art.8-bis della L.R. 1/2018
- b. Se si interviene su elementi strutturali e/o non strutturali con interventi riconducibili ad una delle fattispecie "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'elenco contenuto nell'ALL. 1 alla DGR 975/2021, sarà necessario procedere con quanto previsto dalla normativa in vigore (art.9 delle linee guida della medesima DGR) senza obbligo di deposito.
- c. Se, infine, non vi sono neppure opere di cui alla succitata DGR e si hanno notizie documentabili relative alla portanza dei solai, per cui non sia necessaria la verifica per l'aumento dei carichi dovuto al cambio d'uso non ricorrono obblighi di nessun tipo tra quelli previsti dall'art.8-bis della L.R. 1/2018 piuttosto che quelli previsti dalle linee guida della DGR 975/2021.

Attendiamo quindi un vostro intervento che faccia definitivamente chiarezza in merito.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Ing. Renato Morsiani)





REGIONE MARCHE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO
SETTORE RISCHIO SISMICO E SA SISMA 2016

Ancona, data del protocollo informatico
(segnatura di protocollo riportata nel messaggio PEC)

Fascicolo: 480/2024/RSI/147

Al Comune di Pesaro

OGGETTO: Riscontro a richiesta di chiarimenti vs prot. 10155 del 25/01/2024

In riferimento alla nota di codesto Comune prot. 10155 del 25/01/2024 acquisita al protocollo regionale n. 101150 del 25/01/2024 si rappresenta quanto segue.

Gli interventi sulle costruzioni esistenti vengono distinti dal DM 17/01/2018 in tre categorie: riparazione o intervento locale, miglioramento e adeguamento.

L'intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:

- a) sopraelevare la costruzione;
- b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
- c) apportare variazioni di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla equazione 2.5.2 del § 2.5.3, includendo i soli carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
- d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l'impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani.
- e) apportare modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

Pertanto, nel caso di variazioni di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, è obbligatorio l'adeguamento sismico della struttura, con i connessi adempimenti ai sensi degli artt. 93, 94 e 94-bis del DPR 380/2001.

Invece, in caso di variazione di destinazione d'uso con incremento dei carichi globali verticali in fondazione minore del 10%, non è obbligatorio procedere all'adeguamento: l'intervento potrà essere qualificato come intervento locale, se interessa una porzione limitata della costruzione e non ne cambia significativamente il comportamento globale, altrimenti si tratterà di un miglioramento. In entrambi i casi, ricorre l'obbligo di deposito del progetto strutturale ai sensi dell'art. 94-bis del DPR 380/2001 e dell'art. 8-bis della L.R. 1/2018.

Se invece l'intervento è riconducibile ad una delle fattispecie "prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità", elencate nelle Linee Guida approvate con DGR 975/2021, trova applicazione il particolare regime amministrativo previsto dall'art. 9 delle medesime Linee Guida.

Infine, se il cambio di destinazione d'uso non prevede né l'incremento di carichi né l'esecuzione di lavori strutturali, non ricorrono gli obblighi previsti dall'art. 8-bis della L.R. 1/2018.

PEC: regione.marche.rischiosismico@emarche.it

Informazioni:

Costruzioni in zone sismiche: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismica>
Soggetto Attuatore Sisma 2016: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/>



REGIONE MARCHE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO
SETTORE RISCHIO SISMICO E SA SISMA 2016

Si segnala infine che, ai sensi del paragrafo 8.3 del DM 17/01/2018, è obbligatorio effettuare la valutazione della sicurezza anche nel caso di cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d'uso superiore: ciò anche in assenza di lavori sulle parti strutturali o non strutturali della costruzione.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono con l'occasione i migliori saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Fabrizio Tinti

Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

Raffaele Pasquali

Documento informatico firmato digitalmente

Referente:

.....

tel.

e-mail:

PEC: regione.marche.rischiosismico@emarche.it

Informazioni:

Costruzioni in zone sismiche:

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismica>

Soggetto Attuatore Sisma 2016:

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/>

**REGIONE MARCHE**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

SETTORE RISCHIO SISMICO E SA SISMA 2016

Ancona, data del protocollo informatico

(segnatura di protocollo riportata nel messaggio PEC)

Fascicolo: 420.05/2024/RSI/179

All' Ordine degli Ingegneri
della provincia di Pesaro

E, p.c. Al Comune di Pesaro

OGGETTO: Precisioni in merito alla corretta procedura nel caso di intervento che comporti variazione d'uso di fabbricati o porzione di essi.**Allegato: Nota prot. 040701 del 02/02/2024**

Si riscontra la nota di codesto Ordine di pari oggetto, prot. n.182/p.n./R.M. del 28/02/2024, acquisita al protocollo regionale n. 233631 del 28/02/2024, per rappresentare quanto segue.

Recentemente è pervenuto dal Comune di Pesaro, che legge per conoscenza, un quesito inerente al medesimo argomento. Si allega pertanto la risposta già fornita al Comune in indirizzo, che si auspica possa chiarire definitivamente la questione.

Rispetto a quanto prospettato da codesto Ordine, appare utile precisare che, ai sensi del paragrafo 8.3 del DM 17/01/2018, è obbligatorio effettuare la valutazione della sicurezza, anche in assenza di lavori sulle parti strutturali o non strutturali della costruzione, nel caso di cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d'uso superiore.

Si tratta di una fattispecie non contemplata dal DPR 380/2001 e, di conseguenza, dalla L.R. 1/2018 e dalla DGR 975/2021. D'altra parte, il DM 17/01/2018 impone l'obbligo di eseguire la valutazione della sicurezza, ma non specifica gli eventuali adempimenti amministrativi connessi a tale obbligo.

Attualmente, il sistema informativo DOMUS non prevede una sezione destinata al deposito della valutazione della sicurezza di una struttura in assenza di interventi, così come definiti dall'art. 93 del DPR 380/2001. Pertanto si ritiene che, pur in assenza di un obbligo esplicito, il documento in questione possa essere utilmente prodotto al Comune nell'ambito dell'eventuale procedimento edilizio connesso al cambio di destinazione d'uso.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono con l'occasione i migliori saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Fabrizio Tinti

Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

Raffaele Pasquali

*Documento informatico firmato digitalmente*PEC: regione.marche.rischiosismico@emarche.it

Informazioni:

Costruzioni in zone sismiche:

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismica>

Soggetto Attuatore Sisma 2016:

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/>